

REGIONE
TOSCANA



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

**APPALTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEL
CENTRO DI SOSTA NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE
E CESSIONE DEGLI UNGULATI SELVATICI**

CAPITOLATO SPECIALE



Sommario

- Art. 1- Oggetto dell'appalto.....	3
- Art. 2- Durata dell'appalto	3
- Art. 3 - Clausola di proroga tecnica.	3
- Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto e fatturazione.....	3
- Art. 5 - Quinto d'obbligo, pagamenti ed equilibrio finanziario della Concessione.....	4
- Art. 6 - Cauzione.....	5
- Art. 7 - Gestione del servizio.....	5
- Art. 8 - Sede Operativa	5
- Art. 9 - Compiti del concessionario	5
- Art. 10 - Personale utilizzato nell'appalto	6
- Art. 11 - Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore	6
- Art. 12 – Osservanza delle norme in materia di lavoro	7
- Art. 13 - Periodi ed orari di servizio	7
- Art. 14 - Variazione e controlli	7
- Art. 15 - Infortuni e danni.....	8
- Art. 16 - Adempimenti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro	9
- Art. 17 - Penalità.....	10
- Art. 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento	11
- Art. 19 – Clausola risolutiva espressa	12
- Art. 20 - Subappalto	13
- Art. 21 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.	13
- Art. 22 – Stipula del contratto – spese, imposte e tasse	13
- Art. 23 - Foro competente	14
-Art. 24 - Trattamento dei dati personali	14
-Art. 25 - Norme di rinvio	15

**- Art. 1- Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la concessione della gestione del Centro di Sosta presso la Tenuta di San Rossore con cessione della selvaggina che allo stesso confluisce nonché la promozione della filiera delle carni lavorate e provenienti dal Centro di sosta. L'affidamento in concessione comprende ogni attività connessa alla gestione del Centro di sosta da attuare in completa autonomia nel rispetto delle normative vigenti e con piena copertura di tutti i costi di gestione, ad eccezione delle utenze (acqua, luce e gas che saranno a carico dell'Ente, facendo carico anche della manutenzione ordinaria dell'immobile, attrezzature e dotazioni fornite dall'ente. L'affidamento comprende l'acquisto di tutti i capi di selvatici che confluiranno al centro di sosta, stimati in circa 1450 capi di ungulati di cui circa 250 cinghiali e 1200 daini. Fanno parte dell'attività del Centro di sosta la rimozione dei visceri intestinali dei selvatici che si intende inclusa del loro smaltimento. La lavorazione dei capi che passano dal Centro di sosta della Tenuta di San Rossore, avverrà presso un Centro di lavorazione nella disponibilità dell'aggiudicatario dell'appalto di concessione o presso altra struttura da essa individuata. Viene altresì concessa l'attività di valorizzazione e promozione della filiera carni lavorate e trasformate che prevedrà anche lo sviluppo di una rete commerciale dove collocare una quota parte dei capi in percentuale pari al 20% (primi due anni 10%) del totale dei capi acquisiti dal parco attraverso il Centro di sosta. La rete locale è estesa ai comuni del territorio del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell'Area Marina protetta Secche della Meloria.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e negli ulteriori atti di gara, degli accordi sindacali, nazionali e territoriali, relativi al personale dipendente delle Imprese di pulizia e di tutta la normativa vigente in materia di utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

- Art. 2- Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata corrispondente ad anni tre, con inizio dalla data di affidamento del servizio.

- Art. 3 - Clausola di proroga tecnica.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di appalto per la fornitura continuativa di servizi, il contratto di appalto conterrà apposita clausola di proroga tecnica che, allo scopo di garantire la continuità del servizio, impegni l'aggiudicatario alla scadenza del contratto e nelle more di perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell'Ente Parco, per un congruo termine stabilito dal RUP. Nella definizione di detto termine si terrà in considerazione la durata del contratto e, comunque, il termine non potrà essere superiore a dodici mesi per un valore presunto di € 25.326,11 oltre IVA.

- Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto e fatturazione

L'appalto sarà affidato, mediante procedura aperta, all'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le indicazioni del Bando e della documentazione di gara. L'importo a base di gara, stabilito in € 87.978,34 (IVA al 22% esclusa) a favore dell'Ente, da rivalutare sulla base del rialzo offerto, è ripartito in 36 mesi di attività consecutivi, con un conseguente importo trimestrale di € 7.331,53 così suddiviso: € 1.000 per rata trimestrale posticipata fissa per la concessione d'uso dell'immobile + € 6.331,53 (da aggiornare sulla base dell'offerta economica



presentata) oltre IVA al 22%, per rata trimestrale per la concessione del servizio di gestione del Centro di sosta e ottenuta nel modo seguente: 75.978,34 /n. 12 trimestri

Con il corrispettivo pattuito a favore dell'Ente, a mezzo dell'offerta presentata, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento di detto corrispettivo, essendo escluse revisioni del prezzo durante la durata del contratto e non venendo comunque riconosciuti interessi di mora. Il canone di concessione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto, fermo restando il quinto d'obbligo. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o diminuzione della prestazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assoggettarvisi agli stessi prezzi patti e condizioni del presente appalto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura del contratto originario.

- Art. 5 - Quinto d'obbligo, pagamenti ed equilibrio finanziario della Concessione

Sulla base della previsione di conferimento al Centro di sosta di 1450 capi di ungulati/anno di cui circa 250 cinghiali e 1200 daini ed avendo riferimento al valore annuo dell'importo a base di gara pari a € 29.326,11 IVA esclusa (25.326,11 € IVA esclusa + € 4.000,00 di canone annuo fisso per la concessione d'uso dell'immobile), da correggere sulla base del rialzo di aggiudicazione, il Concessionario risulterà obbligato alla prestazione in aumento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo ovvero, annualmente, fino al concorrere di euro € 5.865,22 in aumento, da ricalcolare in base al rialzo offerto. La valutazione dell'importo in aumento sarà effettuata annualmente avendo a riferimento, in accordo con il progetto predisposto, mediante la seguente formula esemplificativa derivata dal progetto i cui parametri dovranno essere rivalutati in base all'offerta presentata:

$$(1) \dots (num. cinghiali) * 84 \text{ €} + (num. daini) * 35 \text{ €} \leq (63.000,00 + 5865,22) \text{ €} = 68.865,22 \text{ €}$$

Dove:

- 84 € = peso medio carcassa (kg) moltiplicato per prezzo medio (€/Kg) – valore per cinghiali;
- 35 € = peso medio carcassa (kg) moltiplicato per prezzo medio (€/Kg) – valore per daini;

Parimenti il Concessionario risulterà obbligato alla prestazione senza poter vantare diritto alcuno fino alla concorrenza di una riduzione pari al quinto d'obbligo verificata secondo la seguente formula esemplificativa:

$$(2) \quad (num. cinghiali) * 84 \text{ €} + (num. daini) * 35 \text{ €} \geq (63.000,00 - 5.865,22) \text{ €} = 57.134,78 \text{ €}$$

Salvo diverso accordo fra le parti, fermo restando il rapporto assunto in progetto tra numero di cinghiali e numero di daini pari a 0,21 (=250/1200), dovrà essere garantito dall'Ente Parco un rapporto tra cinghiali e daini conferiti tale da risultare

$$0,17 \leq \frac{\text{Numero Cinghiali}}{\text{Numero Daini}} \leq 0,25$$

L'ente parco presenterà fatture di importo pari 8.724,47 (da rivalutare sulla base dell'offerta presentata) così suddiviso: € 1.000,00 per rata trimestrale posticipata "fissa" relativa al canone di concessione d'uso immobile + 6.331,53 € oltre IVA pari a 1.392,94 per un totale di euro 7.724,47,



da aggiornare in base al rialzo dell'aggiudicatario e ogni qualvolta lo stato di avanzamento dei conferimenti al Centro di sosta, determinato mediante la formula:

$$\text{Stato Avanzamento} = (\text{num. cinghiali}) * 84 + (\text{num. daini}) * 35$$

raggiungerà il valore di 15.750 €, pari 1/4 del numero di ungulati dei quali è previsto il conferimento in un anno. Il numero di capi risulta determinato in contraddittorio o in assenza del concessionario attraverso attestazione del personale dell'ente parco che conferisce i capi al Centro di sosta.

Alla scadenza del primo e secondo anno, il Concessionario trasmetterà il valore degli animali ceduti dall'Ente parco. Nel caso il valore degli animali risulti superiore a 68.865,22 o inferiore a 57.934,78 IVA esclusa, l'Ente Parco e il Concessionario valutano una revisione in aumento o diminuzione del canone annuo di concessione d'uso del Centro di sosta per una percentuale massima del 30%.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture saranno emesse in formato digitale e perverranno tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI.

Le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento da parte del concessionario.

Al pagamento dell'ultima fattura si procederà allo svincolo della cauzione.

- Art. 6 - Cauzione

Avvenuta l'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dall'art.103 del D.LGS. 50/16 e con le modalità in esso riportate. In caso di aggiudicazione con rialzo superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali sull'importo contrattuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%.

- Art. 7 - Gestione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con propri capitali e mezzi tecnici e personale ed organizzato tenendo a riferimento quanto disponibile presso il Centro di sosta della Tenuta di San Rossore. In proposito il concessionario, previa ricognizione dei luoghi oggetto delle attività, si dichiara idoneo, organizzato ed attrezzato a svolgerlo ed a proprio rischio.

- Art. 8 - Sede Operativa

L'aggiudicatario per quanto inerente alla presente concessione, assume sede operativa presso il Centro di sosta della Tenuta di San Rossore.

- Art. 9 - Compiti del concessionario

Facendo riferimento a tutto quanto sopra le attività includono:

- a. Gestione in concessione del Centro di Sosta presso la Tenuta di San Rossore ogni attività inclusa da attuare in completa autonomia nel rispetto delle normative vigenti e con piena copertura di tutti i costi di gestione, compresa la manutenzione ordinaria immobile, attrezzature e dotazioni fornite dall'ente. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione



delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

- b. Svolgimento delle attività collegate al Centro di sosta in particolare di rimozione dei visceri intestinali dei selvatici nonché il loro smaltimento. La lavorazione dei capi che passano dal Centro di sosta della Tenuta di San Rossore, avverrà presso un Centro di lavorazione di proprietà della ditta aggiudicataria dell'appalto di concessione o altra struttura da essa individuata.
- c. Presenza di almeno una unità di personale al Centro di sosta per 2^h e 30' al giorno per 5 giorni alla settimana, in orario diurno e per 2^h e 30' al giorno, per 3 giorni alla settimana, in orario notturno;
- d. Ritiro di tutti i capi di selvatici che confluiranno al centro di sosta, stimati in circa 1450 capi di ungulati di cui circa 250 cinghiali e 1200 daini.
- e. Attività di Promozione e Valorizzazione della filiera delle carni lavorate e provenienti dal Centro di sosta nei comuni del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell'Area Marina protetta Secche della Meloria. con sviluppo di una rete commerciale dove collocare una quota parte dei capi in percentuale pari al 20% (primi due anni 10%) del totale dei capi acquisiti dal parco attraverso il Centro di sosta.

- Art. 10 - Personale utilizzato nell'appalto

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente attraverso personale qualificato.

La stazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale, tutto, dipendente del soggetto aggiudicatario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazione infortuni e ad ogni adempimento, prestazione e obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato di questi, secondo le normative giuridico- regolamentari vigenti ed i CCNL di categoria.

- Art. 11 - Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore

Il Concessionario si impegna:

1. ad attribuire la responsabilità del coordinamento delle attività oggetto della presente concessione, e tutti gli obblighi connessi per quanto attiene alle relazioni tecnico – operative con la stazione appaltante, ad un soggetto (persona fisica o gruppo di coordinamento) che sarà l'unico referente per l'Ente parco regionale e che dovrà garantire la reperibilità per la durata di tutto il servizio fornendo all'Ente Parco regionale un recapito telefonico (telefono cellulare) i cui elementi curricolari sono stati presentati in sede di offerta. Tale soggetto referente costituirà unico e preciso punto di riferimento per gli uffici dell'Ente Parco regionale e periferici della Direzione Istruzione. Avrà il compito di organizzazione del lavoro del personale della Ditta appaltatrice e della tenuta e responsabilità delle chiavi dei plessi scolastici in cui la ditta appaltatrice opera;
2. ad esercitare, attraverso detto soggetto referente, la massima sorveglianza sul buon andamento del Centro di sosta, sulla effettiva Promozione e Valorizzazione della filiera delle carni lavorate e provenienti dal Centro di sosta nei comuni del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell'Area Marina protetta Secche della Meloria. con sviluppo di una rete



commerciale dove collocare una quota parte dei capi in percentuale pari al 20% (primi due anni 10%) del totale dei capi acquisiti dal parco attraverso il Centro di sosta.

3. ad assicurare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli Accordi Regionali Integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto;
4. a lavorare gratuitamente nel proprio Centro di Lavorazione un numero massimo annuo di 20 capi di daino e/o cinghiale abbattuti nel Parco, che l'Ente potrà donare a favore di altri Enti pubblici ed altri Enti/Associazioni no profit di natura privata che eventualmente ne faranno richiesta per comprovato interesse pubblico.

Resta inteso che il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al rapporto di lavoro con il proprio personale.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

- Art. 12 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

Il concessionario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

- Art. 13 - Periodi ed orari di servizio

Il concessionario si impegna a garantire la presenza di almeno una unità di personale al Centro di sosta per 2^h e 30' al giorno per 5 giorni alla settimana, in orario diurno e per 2^h e 30' al giorno, per 3 giorni alla settimana, in orario notturno;

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Concessionario, ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti, in considerazione dei diversi modi di frequentazione dell'azienda e della tipologia di attività da svolgere. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

- Art. 14 – Variazione, controlli e monitoraggio

L'Amministrazione provvederà ai necessari controlli su tutto quanto attiene allo svolgimento delle attività anche in riferimento alle modalità indicate nell'offerta tecnica. Nessuna maggiorazione è dovuta all'appaltatore per le attività previste dalla prestazione del servizio in appalto.

Le variazioni eventualmente intervenute devono essere concordate e discusse anche sotto gli aspetti della Sicurezza sui luoghi di lavoro, con il Responsabile del SPP dell'Ente Parco regionale.



La concessionaria è tenuta a documentare dettagliatamente l'andamento dei servizi svolti, essa garantisce la propria disponibilità, nel corso di validità del presente contratto di concessione, a partecipare ad incontri di monitoraggio. Gli incontri potranno essere momento di approfondimento della situazione presente, delle attività effettuate ed anche di nuove o diverse criticità da affrontare.

- Art. 15 - Infortuni e danni

Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, pertanto, dovrà garantire a proprio carico regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'ente parco, impegnandosi a mantenere tale copertura per tutta la durata del contratto.

L'ente Parco regionale è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio. Il Concessionario è parimenti responsabile di ogni danno che possa derivare all'ente parco regionale e ai terzi per fatti o attività connessi alla concessione.

L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nella quale l'ente parco regionale deve essere espressamente considerato nel novero degli stessi, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

A tale riguardo la Ditta deve presentare all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria compagnia di assicurazione per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'Amministrazione contraente, che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone, con un massimale minimo di € 200.000,00 unico per sinistro con specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione.

La predetta garanzia assicurativa deve prevedere:

- estensione della garanzia RC personale di tutti i dipendenti o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nel Centro di sosta e comunque per tutte le attività previste.
- l'Amministrazione contraente dovrà essere considerata Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti;
- danni da interruzione esercizio/attività;
- Rc derivante da inosservanza del D.lgs. 81/2008 e della Legge 196/2003;
- Rc per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito dell'esecuzione delle attività;

In caso di polizza già attivata, il concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche le attività in concessione in oggetto.



In caso di responsabilità dell'appaltatore, l'accertamento di danni a cose sarà effettuato dall'Amministrazione contraente alla presenza del Responsabile del servizio, o suo delegato, previamente avvisato. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica l'Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.

La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato; nel caso di durata pluriennale, la Ditta si impegna a fornire per tempo all'ente contraente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si evidenzia che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste nel contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danno) non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o all'Amministrazione contraente.

L'Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili alla Ditta e non coperti dalla sua polizza di assicurazione.

Fa carico alla concessionaria l'assicurazione del bene in concessione contro il rischio dell'incendio, eventi atmosferici, cattivo funzionamento dei macchinari, per le attività svolte e per quanto di proprietà di questa e ricoverato nei locali condotti in concessione; la stessa concessionaria si obbliga a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, polizza assicurativa per massimali congrui con primaria compagnia di assicurazione, che sarà trasmessa alla amministrazione.

- Art. 16 - Adempimenti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. 50/16 e dalla LR Toscana 38/2007 e ss.mm, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirerà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Parimenti dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

A richiesta della stazione appaltante, il soggetto concessionario dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che ad esso competono in materia.



Al momento della stipula del contratto il soggetto concessionario dovrà comunicare (con formula scritta) il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del sopra richiamato D.lgs. 81/2008.

Dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui il soggetto aggiudicatario sarà chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza saranno fornite, prima dell'inizio dei servizi dal Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione Comunale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto aggiudicatario stesso.

Ai sensi del più volte citato D.lgs. 81/2008 e della LR Toscana 38/2007 e ssmm, il soggetto concessionario è tenuto:

- a comunicare alla stazione appaltante, gli eventuali rischi specifici che verranno introdotti nell'ambiente di svolgimento dei servizi espletati, in quanto derivanti dai servizi stessi;
- ad impiegare, nell'esecuzione dei servizi affidati, personale o soci lavoratori aventi capacità professionali adeguate al servizio da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali;
- all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- ad utilizzare, nell'esecuzione dei servizi affidati, prodotti attrezzature e macchinari con caratteristiche a norma di legge;
- a portare a conoscenza del personale addetto ai servizi (conoscenza da comprovare con firma per presa visione degli interessati), il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne, dallo stesso, il completo rispetto.

- Art. 17 - Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato o sia incompleto o non rispondente, sia di ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio, l'Amministrazione, la contestazione dell'inadempienza è inviata per scritto al soggetto aggiudicatario tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato di norma in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Qualora le segnalazioni di inadempienze si ripetessero per più di 5 volte in un periodo di sei mesi, l'ente parco procederà secondo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto per inadempimento".

In ogni caso l'ente parco si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del concessionario, rivalendosi eventualmente anche sulla cauzione.

**- Art. 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento**

Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, nei casi previsti dall'art. 176 comma 1 del d.lgs.50/2016. In tali ipotesi non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario bensì per inadempimento dell'Ente parco ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

il valore delle attività realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle attività ancora da eseguire

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione della concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

Qualora le inadempienze causa delle penali di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero da parte della appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Ente parco regionale potrà risolvere la concessione anche prima della scadenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1453 del codice civile, procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi attraverso l'incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

In particolare, l'Ente parco avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze reiterate e documentate, tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;

- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- in caso di cessione del contratto ad altri;
- in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto;
- per prolungata interruzione non motivata del servizio. Si intende la prolungata assenza dal servizio l'assenza, non comunicata e concordata con l'ente, per un periodo superiore al 10% del tempo previsto mensilmente per contratto;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;



- diffomità nell'applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall'ente parco regionale nonché del progetto offerto per la promozione e valorizzazione della filiera;

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, l'ente parco ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della concessione. L'affidamento a terzi viene notificato al concessionario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

Al concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ente parco regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/16, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle attività in concessione. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'ente parco si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

- Art. 19 – Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile:

1. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
2. In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'ente parco regionale potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art.



- 90, comma 2, del D.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.
3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all' articolo 20, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:
 - a. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - b. inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - c. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
 4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari il presente appalto si risolve di diritto.
 5. In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71 comma 3 del DPR 445/2000;
 6. In tutti i casi previsti dall'art.108, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

- Art. 20 - Subappalto

L'Appaltatore potrà sub-appaltare il servizio alle condizioni di cui all'art.105 del D.LGS 50/16 e nei limiti del 10% del valore complessivo dell'appalto.

In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato commessa dall'eventuale sub-appaltatore, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'Appaltatore.

- Art. 21 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 74 del 4 dicembre 2019 pubblicato sul sito dell'Ente Parco nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

- Art. 22 – Stipula del contratto – spese, imposte e tasse

Il contratto di concessione sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del dell'ente parco regionale e sottoscritto mediante firma digitale.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

Il concessionario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara.



Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto e la pubblicazione della gara sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

- Art. 23 - Foro competente

Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Pisa. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/16, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso art. 209, comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

-Art. 24 - Trattamento dei dati personali

L'ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in qualità di titolare (con sede in Pisa – Tenuta di San Rossore, Località Cascine Vecchie – Palazzo Rondò - P.IVA 00986640506 ; PEC: enteparcoregionalemrs@postacert.toscana.it) tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) – e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori dell'Ente o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il Titolare del trattamento è il Direttore dell'Ente Parco regionale.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso gli uffici dell'Ente Parco.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



L'Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

-Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 50/16, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Il R.U.P.

Dott. Luca Gorreri

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)